



COMUNE DI PADERNO PONCHIELLI

Provincia di Cremona

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEI PUBBLICI SPETTACOLI E PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE DI VIGILANZA

ALLEGATO

DELIBERA C.C. n. 25 del 03/09/2011

Regolamento comunale per la disciplina dei pubblici spettacoli e per il funzionamento della Commissione di vigilanza sugli spettacoli e trattenimenti pubblici

Art.1

Compiti della Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo

1. La Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo (C.V.L.P.S.), di cui all'art.141/bis del regio decreto 6 maggio 1940 n. 635, ha il compito di verificare le condizioni di solidità, sicurezza e igiene dei luoghi sede di pubblico trattenimento e spettacolo, ai sensi dell'art.80 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, ai fini del rilascio delle licenze di polizia amministrativa di cui agli articoli 68 e 69 del regio decreto 18 giugno 1931 n.773 attribuite alla competenza comunale dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1997, n.616 e così come prevista dal regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento di attività disciplinate dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2001, n.311, art.4.

2. In particolare la Commissione di vigilanza locali di pubblico spettacolo provvede ai compiti di cui al comma 1 dell'art. 141 del citato regolamento di attuazione del testo unico leggi.

Art.2

Composizione e funzionamento della Commissione di vigilanza

1. La Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo è composta:

- a) dal Sindaco o suo delegato che la presiede;
- b) dal Rappresentante della polizia locale o eventuale delegato;
- c) dal medico appartenente all'organo sanitario pubblico di base (ASL) competente per territorio o da eventuale supplente;
- d) dal tecnico comunale incaricato o eventuale delegato designato dal Responsabile Area Tecnica/Tecnico Manutentiva;
- e) dal Rappresentante designato dal Comando Provinciale del VVFF o eventuale delegato,
- f) da un membro esperto in elettrotecnica o eventuale supplente.

2. Gli esperti esterni, un effettivo e un supplente, sono nominati su designazione del rispettivo Ordine professionale.

3. Fanno inoltre parte, su loro richiesta, un rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo ed un rappresentante dell'organizzazioni sindacali dei lavoratori designati dalle rispettive organizzazioni territoriali tra persone dotate di comprovata e specifica qualificazione professionale anche individuato congiuntamente.

4. Alla Commissione sono aggregati, ove occorra, uno o più esperti in acustica o in altra disciplina tecnica, in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o dell'impianto da verificare, la cui individuazione è effettuata di volta in volta dal Dirigente di Settore competente, su segnalazione dei rispettivi Ordini.

5. Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un dipendente nominato dal Dirigente di Settore competente.

6. La Commissione, nominata dal Sindaco, resta in carica per tre anni e, venuta a scadenza, per fine periodo di durata in carica, continua ad operare fino al giorno di nomina della nuova Commissione.

7. I componenti effettivi che, senza giustificato motivo, non partecipano a tre sedute consecutive della Commissione, decadono automaticamente dall'incarico, e sono

sostituiti. Parimenti non possono ulteriormente essere nominati delegati coloro che sono risultati assenti.

8. Al componente esterno ed al suo supplente spetta, quale compenso forfettario, un gettone di presenza, il cui ammontare è determinato dalla Giunta comunale, che sarà liquidato per ogni commissione convocata (sia essa prevista come sopralluogo esterno che come esame progetti) con apposita determinazione dirigenziale.

9. La Commissione è convocata dal Presidente, con avviso scritto da inviare, a cura del segretario della Commissione, a tutti i componenti, con indicati: giorno, ora e luogo della riunione, argomenti da trattare.

10. L'avviso è spedito almeno cinque giorni prima della data prevista per la riunione unitamente alla documentazione relativa all'ordine del giorno, ed in caso di urgenza entro 24 ore.

11. L'avviso della riunione è comunicato altresì con lettera raccomandata a/r, almeno tre giorni prima della riunione, salvo i casi di urgenza, a cura del segretario della Commissione, al destinatario del provvedimento finale o del tecnico di fiducia delegato che possono presenziare alla riunione, fornire eventuali chiarimenti e presentare memorie e documenti. A richiesta, può essere ascoltato il soggetto che chiede la licenza per il pubblico trattenimento o spettacolo ai fini dell'illustrazione del progetto o dell'iniziativa che si intende realizzare. Può essere ascoltato anche il tecnico che ha elaborato o redatto il progetto.

12. Le riunioni della Commissione si svolgono presso la sede comunale e nei luoghi indicati, di volta in volta, dal Presidente, nell'avviso di convocazione.

Art.3

Verballi della Commissione

1. Il parere della Commissione è dato per scritto ed è adottato con l'intervento di tutti i componenti. Esso è sottoscritto da tutti i membri della Commissione e dal Segretario.

2. Il segretario della Commissione ha il compito di custodire gli originali dei verbali raccogliendoli, annualmente, in apposito registro.

Art.4

Domanda di richiesta di intervento della Commissione

1. Ogni domanda di intervento della Commissione è formulata con istanza in bollo, diretta al Sindaco, almeno 30 giorni prima della data per la quale il parere viene richiesto.

2. La domanda redatta sulla modulistica predisposta dal Comune contiene:

a) generalità complete del richiedente, qualifica dallo stesso rivestita, ragione sociale e/o nominativo del comitato od associazione per il quale presenta l'istanza, sede e numero di partita iva o codice fiscale;

b) indicazione del luogo e/o del locale ove si intende svolgere la manifestazione, ubicazione, periodo di durata;

c) programma dettagliato della manifestazione;

d) giorno ed ora in cui l'allestimento della/e struttura/e o del locale è pronto per essere sottoposto a verifica da parte dei componenti della Commissione;

3. Alla domanda sono allegati tutti i documenti e fornite le notizie di cui all'apposito disciplinare predisposto dal Settore di competenza. I documenti sono presentati in originale od in copia autenticata ai sensi di legge, redatti da tecnico abilitato, iscritto all'albo.

4. In relazione alla particolarità dei luoghi e delle strutture da collaudare, la Commissione può richiedere, a fini istruttori, ulteriore documentazione integrativa, e quant'altro previsto dalla normativa vigente, al fine di avere il quadro più completo e preciso possibile, di ciò che deve essere verificato.

5. Le spese di funzionamento della Commissione, il cui ammontare è determinato dalla Giunta comunale con apposito atto, sono a totale ed esclusivo carico di chi ne richiede l'intervento.

L'importo relativo deve essere corrisposto al Comune con versamento effettuato tramite bonifico bancario intestato alla Tesoreria del Comune di Massa.

La mancata corresponsione delle spese di sopralluogo comporta la non effettuazione dello stesso.

6. La Segreteria della Commissione, verificata la regolarità formale della domanda e la rispondenza della documentazione allegata, procede alla convocazione della Commissione ai sensi dell'art.2.

Art.5

Spettacoli e manifestazioni varie temporanee con strutture per il pubblico

1. Salvo particolari controlli e salvo che la natura dei luoghi in cui sono installati gli allestimenti temporanei richiedano una specifica verifica delle condizioni di sicurezza, non occorre una nuova verifica di agibilità per gli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente e per i quali la Commissione ha già concesso l'agibilità in data non anteriore a tre anni.

2. Rientrano in questa agevolazione i locali compresi nel campo di applicazione dell'art.1, comma 1, del decreto ministeriale 19 agosto 1996, ed in particolare i luoghi all'aperto, ovvero i luoghi ubicati in delimitati spazi all'aperto attrezzati con impianti appositamente destinati a spettacoli o intrattenimenti e con strutture apposite per lo stazionamento del pubblico.

3. In tali casi il richiedente allega alla domanda una relazione dalla quale risulta che lo svolgimento della manifestazione presenta le stesse caratteristiche e condizioni per la quale la Commissione di vigilanza ha espresso parere favorevole ed una certificazione, da parte di un tecnico qualificato, delle condizioni di staticità e del corretto montaggio delle strutture che accolgono il pubblico, del collaudo degli impianti elettrici, in precedenza autorizzati.

Art.6

Spettacoli e manifestazioni varie temporanee senza strutture per il pubblico

1. Per gli allestimenti temporanei in luoghi e spazi all'aperto (quali piazze e aree urbane), esclusi dal campo di applicazione di cui all'art.1, comma 1, del decreto ministeriale 19 agosto 1996, ovvero questi risultino privi di specifiche attrezzature destinate allo stazionamento del pubblico ed in ogni caso in cui vi sia la presenza di palchi o pedane per gli artisti, purché di altezza non superiore a cm. 80, ovvero si usino attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, purché installate in aree non accessibili al pubblico, è fatto obbligo al richiedente di allegare alla domanda la idoneità statica delle strutture allestite ed il corretto montaggio delle stesse, nonché la dichiarazione di esecuzione a regola d'arte degli impianti elettrici installati, a firma di tecnici abilitati, nonché l'approntamento e l'idoneità dei mezzi antincendio.

Art.7

Spettacoli e manifestazioni varie temporanee presso locali non adibiti a pubblico spettacolo

1. Nei casi in cui lo spettacolo o la manifestazione si svolge presso edifici non aventi le caratteristiche tipiche di locale di pubblico spettacolo (scuole, capannoni industriali, esercizi commerciali, ecc.), alla domanda va allegata oltre il nulla osta del proprietario della struttura o di chi ne abbia la gestione, nonché la documentazione tecnica attestante l'agibilità della struttura in base all'allestimento realizzato.

Art.8

Spettacoli e manifestazioni varie temporanee con attrezzature da trattenimento meccaniche, elettromeccaniche o elettroniche

1. Quando in spettacoli o manifestazioni temporanee sono impiegate attrezzature da trattenimento, attrazioni o giochi meccanici, elettromeccanici o elettronici è comunque richiesta una relazione di un tecnico esperto, dalla quale risulti la rispondenza dell'impianto alle regole tecniche di sicurezza e per i giochi di cui alla legge 6 ottobre 1995, n. 425, e alle disposizioni del relativo regolamento di attuazione.

Art.9

Verifica del rispetto delle prescrizioni imposte

1. Per l'esercizio del controllo, di cui all'art. 141, comma 1, lettera e), del regio decreto 18 giugno 1931 n.773, la Commissione individua, con proprio provvedimento, da notificare agli interessati, i componenti delegati ad effettuare i controlli volti ad accertare il rispetto delle norme e cautele imposte ai vari esercenti, ed il corretto funzionamento dei meccanismi di sicurezza installati nei locali dagli stessi gestiti.

2. L'esito dei controlli e degli accertamenti è comunicato, per iscritto, al Presidente della Commissione, di norma entro cinque giorni dal sopralluogo, se i controlli effettuati hanno dato esito negativo o comunque tali da non far propendere per la sospensione dell'attività, ed entro 24 ore, nei casi di particolare gravità in cui sia stato riscontrato un effettivo pericolo e quindi soggetti a urgente segnalazione per sospensione dell'attività.

Art.10

Locali di trattenimento con capienza inferiore a 100 persone

1. Per i locali di trattenimento, ovvero per i locali destinati a trattenimenti ed attrazioni varie, o per le aree ubicate in esercizi pubblici, attrezzate per accogliere anche occasionalmente spettacoli, manifestazioni, trattenimenti e riunioni, con capienza non superiore a 100 sono comunque rispettate le disposizioni previste dall'allegato al decreto ministeriale 19 agosto 1996, relative all'esodo del pubblico, alla statica delle strutture ed all'esecuzione a regola d'arte degli impianti installati la cui idoneità, da esibire ad ogni controllo, è accertata e dichiarata da tecnici abilitati.

Art.11

Locali di trattenimento con capienza superiore a 100 ed inferiore a 200 persone

1. Per i locali ed impianti che hanno una capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone è comunque acquisito il parere della Commissione in ordine alla fattibilità del progetto. Le verifiche e gli accertamenti di cui all'art. 141 del regio decreto 18 giugno 1931 n.773, sono costituiti, fermo restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto all'albo degli ingegneri o degli architetti o dei geometri o dei periti industriali, che attesti la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministero dell'Interno, o alle regole tecniche vigenti. Il professionista attraverso una relazione tecnica, redatta seguendo le indicazioni previste dal disciplinare allegato al presente regolamento, certifica che il locale è conforme alla regola tecnica suddetta.

Art.12

Locali ed impianti esclusi

1. Non sono di competenza della Commissione di vigilanza le verifiche di locali e strutture seguenti:

- a) i locali cinematografici o teatrali e gli spettacoli viaggianti con capienza superiore a 1.300 spettatori e gli altri locali o impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori;
- b) i parchi di divertimento e le attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportano sollecitazioni fisiche degli spettatori o del pubblico partecipante a giochi superiori ai livelli indicati con decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero della Sanità;
- c) i luoghi all'aperto, quali piazze ed aree urbane prive di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico per assistere a spettacoli e manifestazioni varie, anche con uso di palchi o pedane per artisti, purché di altezza non superiore a m. 0,80 e di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, ed installate in zone non aperte al pubblico;
- d) i locali, destinati esclusivamente a riunioni operative di pertinenza di sedi di associazioni ed enti;
- e) i pubblici esercizi in cui è collocato l'apparecchio musicale "karaoke" o simile, a condizione che non sia installato in sale appositamente allestite e rese idonee all'espletamento delle esibizioni sonore ed all'accoglimento prolungato degli avventori e la sala abbia capienza non superiore a 100 persone;
- f) i pubblici esercizi dove sono installati apparecchi di divertimento, automatici e non, in cui gli avventori giocano senza assistere a manifestazioni di spettacolo (sale giochi);

2. Non rientrano peraltro nella tipologia dei locali di pubblico spettacolo, rimanendo pertanto esclusi dalla verifica dell'organo collegiale previsto dall'art. 80 del regio decreto 18 giugno 1931 n.773, i musei e le sale destinate ad esposizioni e mostre.

Art.13

Manifestazioni abusive

1. Sono considerate abusive e soggette alle relative sanzioni anche penali, le manifestazioni eventualmente organizzate in contrasto con le disposizioni stabilite dalla legge e dal presente regolamento.

Art.14
Revoca

1. Per motivi inderogabili di ordine pubblico o di sicurezza pubblica o di igiene il Sindaco può, con ordinanza motivata, sospendere ogni manifestazione e richiedere lo sgombero dell'area ovvero dei locali autorizzati.

Art.15
Sanzioni amministrative

1. Le violazioni alle disposizioni del presente regolamento sono assoggettate alla sanzione amministrativa stabilita dalle leggi e regolamenti vigenti in materia.

2. L'inadempienza alle norme indicate nel presente regolamento comportano altresì la revoca della concessione di utilizzo del suolo pubblico eventualmente concessa.

Disposizioni finali

Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo l'approvazione e la pubblicazione di legge.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie e incompatibili con il presente Regolamento.

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento valgono le disposizioni di legge.
